



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 53
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Modifiche al C.d.S.

Decreto Legge 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017 n. 96 ⁽¹⁾.

Con la legge in oggetto ⁽²⁾, le cui disposizioni sono in vigore dal 24 giugno 2017, sono state introdotte, tra le altre, alcune modifiche al C.d.S. In particolare:

- con l'art. 27, comma 10, della legge in oggetto, è stata apportata una modifica all'art. 84, C.d.S.;
- con l'art. 47 *bis*, comma 3, della legge in oggetto, sono state apportate modifiche agli artt. 7, 10, 158, 180 e 201 C.d.S.

Si descrivono, di seguito, le modificazioni al C.d.S. in commento.

I) l'art. 84, rubricato "*Locazione senza conducente*" prevede, ora, la possibilità di destinare alla locazione senza conducente anche i veicoli di cui all'art. 87, comma 2 (autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni adibiti ai servizi di linea per trasporto di persone).

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 84 C.d.S.

Art. 84. Locazione senza conducente.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

- a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;*
- b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone, nonché i veicoli per il*

(1) Supplemento Ordinario n. 31 alla G.U. Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017.

(2) Recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*".

trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41 a euro 168 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

2) l'art. 7, comma 1, lett. g) è stato sostituito con la conseguenza che la riserva di spazi per il carico e lo scarico di cose, è ora possibile esclusivamente con riferimento ai veicoli di categoria N.

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 7, comma 1, C.d.S.

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

3) con la modifica dell'art. 10, comma 3, lett. e) è ora considerato trasporto in condizione di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati allorché trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62.

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 10, comma 3, C.d.S.

Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato

allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o **trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale**, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 ;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lett. n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi ;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

A seguito delle modifiche normative introdotte, si è reso necessario modificare la pagina 27 del prontuario delle violazioni al C.d.S., fornito in dotazione individuale.

4) con la modifica dell'art. 158 è stata introdotta, al comma 2, una nuova specifica fattispecie per la sosta abusiva negli spazi riservati ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite da specifica ordinanza.

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 158, comma 2, C.d.S..

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

A seguito delle modifiche normative introdotte, si è reso necessario modificare la pagina 264 del prontuario delle violazioni al C.d.S., fornito in dotazione individuale.

5) con la modifica apportata all'art. 180, comma 4, analogamente a quanto già previsto per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario, anche per i rimorchi e dei semirimorchi di m.c.p.c. superiore a 3.5 t.

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 180, comma 4, C.d.S..

Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. **Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t**, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

A seguito delle modifiche normative introdotte, si è reso necessario modificare la pagina 338 del prontuario delle violazioni al C.d.S., fornito in dotazione individuale.

6) con la modifica apportata all'art. 201, comma 1 bis è ora prevista la possibilità di omettere la contestazione immediata della violazione nel caso di accertamento mediante rilevazione degli accessi alle piazzole di carico scarico merci, attraverso i dispositivi di cui al comma 133 bis della Legge n. 127/97 (c.d. "varchi elettronici").

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 201, comma 1 bis, C.d.S.

Art. 201 Notificazione delle violazioni

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;*
- c) sorpasso vietato;*
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;*
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;*
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, **alle piazzole di carico e scarico di merci**, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*
- g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.*

A seguito delle modifiche normative in commento, si è reso necessario modificare le pagine 27, 264 e 338 del prontuario delle violazioni al C.d.S., fornito in dotazione individuale. Le citate pagine sono allegate alla presente circolare.

Il prontuario aggiornato è reperibile sulle rete Intracom alla voce:

Intracom/Polizia Municipale/ INTRANET Polizia Municipale/Prontuari/Circolazione Stradale

ML/ml

Addì, 28-06-2017

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
(firmato in originale)